

TAR Roma, Sezione III ter - Sentenza 19/06/2008 n. 6031  
d.lgs 163/06 Articoli 37 - Codici 37.1

La disciplina di partecipazione alle procedura di gara in favore delle ATI è una disciplina eccezionale, in quanto consente lo svolgimento di attività giuridicamente rilevante ad un soggetto ancora non esistente, e che quindi, per la sua natura derogatoria, non può consentire estensioni analogiche. In secondo luogo, la richiesta di una espressa sottoscrizione del mandato è fattispecie che garantisce la stazione appaltante, in modo da poter conoscere i soggetti con i quali andrà a contrattare. Se fosse ammesso che la capogruppo potesse integrare o sostituire i componenti dell'ATI, la garanzia di affidabilità verrebbe di fatto ad essere svilita, in quanto variabile in ragione dell'esercizio di una condizione potestativa in capo al soggetto aggiudicatario, che potrebbe addirittura portare alla modifica soggettiva della compagine in fase di esecuzione. In terzo luogo, il mutamento della composizione di una ATI è vicenda direttamente lesiva della par condicio dei partecipanti, atteso che uno dei partecipanti potrebbe giovare di una formazione a geometria variabile, adattabile agli sviluppi della procedura di gara.